

STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA
STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA
CARTA
STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA

Indice

Preambolo	1
Principi fondamentali	2
Consiglio di etica della statistica pubblica	5
Campo d'applicazione della Carta	6
Entrata in vigore e modifica della Carta	9
Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico	11

Editori:

Ufficio federale di statistica (UST)

Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

Informazioni:

Direzione e segreteria della CORSTAT

Direzione e segreteria di direzione dell'UST

Diffusione e ordinazioni:

Ufficio federale di statistica

CH-2010 Neuchâtel

Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione:

941-0800

Prezzo:

gratuito

Lingua:

disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese

Grafica/Layout:

UST, R. Hirter, Berna

Copyright:

UST, Neuchâtel, 2007 / CORSTAT, Berna, 2007

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte, eccetto per scopi commerciali.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DI
Ufficio federale di statistica UST



Gli uffici statistici svizzeri, segnatamente:

- gli uffici statistici regionali svizzeri, riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT),
 - l'Ufficio federale di statistica (UST),
- nonché gli altri produttori di statistiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degli enti di diritto pubblico, che costituiscono l'insieme degli organi della statistica pubblica svizzera,
- considerando la statistica pubblica quale servizio indispensabile in una società democratica, destinato a soddisfare i bisogni d'informazione della collettività nonché dei suoi organi e componenti,
 - considerando che gli obiettivi principali della statistica pubblica sono la pertinenza, la qualità e la credibilità delle informazioni statistiche,
 - considerando che la loro responsabilità professionale e sociale nonché la loro credibilità implicano oltre alle loro conoscenze professionali e alle capacità tecniche anche il rispetto di principi etici fondamentali inviolabili,
 - consapevoli del fatto che ogni decisione e valutazione adottata nell'ambito della loro attività in relazione alla statistica pubblica dev'essere chiaramente motivata e resa pubblica,
 - facendo riferimento ai principi fondamentali della statistica ufficiale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (aprile 1992),
 - facendo riferimento alla Dichiarazione sull'etica professionale dell'Istituto internazionale di statistica (agosto 1985),
 - tenendo conto del Codice delle statistiche europee (febbraio 2005), che si applica segnatamente all'UST e agli altri organismi statistici incaricati della produzione e della diffusione di statistiche europee,
 - tenendo conto della preminenza del quadro giuridico in materia di statistica pubblica e della protezione dei dati,

adottano la seguente Carta quale codice deontologico. Si impegnano a rispettarla e a farla rispettare dai loro collaboratori nonché a renderla nota ai loro partner.

La Carta della statistica pubblica svizzera comprende:

- i principi fondamentali,
- l'impegno a creare un Consiglio di etica della statistica pubblica, che contribuisca alla promozione e al rispetto dei principi fondamentali,
- le raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico.

■ Principi fondamentali

Informazione pubblica **1. Mandato d'informazione**

La statistica pubblica produce informazioni statistiche per rispondere alle esigenze d'informazione d'interesse generale della società nonché a quelle relative all'applicazione delle politiche statali.

2. Pubblicità

Le informazioni statistiche sono liberamente disponibili.

3. Trasparenza

Le informazioni statistiche sono documentate in modo tale da agevolarne la comprensione e la corretta utilizzazione.

4. Perennità

Le informazioni statistiche sono conservate in forma il più possibile dettagliata, per garantirne l'impiego da parte delle generazioni future, contribuendo così alla memoria collettiva del Paese.

Indipendenza

5. Indipendenza scientifica

L'attività statistica pubblica è indipendente dal punto di vista scientifico, in particolare nei confronti delle istanze politiche e di qualsiasi gruppo d'interesse.

6. Imparzialità

Tutte le informazioni statistiche sono elaborate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte o raccomandazioni di natura politica.

7. Responsabilità

Gli statistici sono tenuti a opporsi a qualsiasi tipo di rilevazione, elaborazione, analisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate.

8. Prese di posizione

Gli organi della statistica pubblica sono autorizzati a commentare interpretazioni fuorvianti e l'utilizzazione abusiva dei loro risultati statistici.

Diffusione

9. Accessibilità

Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utilizzatori nella forma adeguata.

10. Simultaneità

Le informazioni statistiche sono diffuse in maniera tale che tutti gli utilizzatori ne vengano a conoscenza simultaneamente. A determinate autorità può essere riservata un'informazione anticipata, soggetta a embargo, affinché possano prepararsi a eventuali domande.

11. Attualità

Gli organi della statistica pubblica fanno sì che il termine che intercorre tra il periodo di riferimento e la pubblicazione dei risultati statistici sia il più breve possibile.

12. Rettifica

Gli organi della statistica pubblica rettificano i risultati che presentano errori sostanziali o almeno ne sospendono la diffusione.

Qualità

13. Credibilità

I concetti, i metodi e le regole relativi alla rilevazione, all'elaborazione e alla diffusione d'informazioni statistiche sono fissati in base alle norme professionali, ai metodi scientifici e alla deontologia, in modo che i risultati statistici rappresentino fedelmente la realtà.

14. Coerenza

La compatibilità delle informazioni è assicurata all'interno e tra i diversi settori della statistica pubblica. A tal fine, si applicano i concetti, le classificazioni, le terminologie e i metodi stabiliti e riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

15. Continuità

Gli organi della statistica pubblica assicurano la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Protezione

16. Utilizzazione esclusiva

I dati sulle persone fisiche o giuridiche rilevati a fini statistici non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone.

17. Segreto statistico

Gli organi della statistica pubblica trattano in modo strettamente confidenziale i dati su singole persone fisiche o giuridiche; non divulgano alcuna informazione che consenta di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica.

18. Base legale

La raccolta di dati su persone fisiche o giuridiche poggia su una base legale.

19. Proporzionalità

Le rilevazioni sono realizzate solo se i dati amministrativi non sono disponibili o sono insufficienti. Le rilevazioni sono condotte in modo da ridurre al minimo l'onere delle persone interrogate.

20. Informazione

Le persone interrogate sono informate in merito alle basi e agli obiettivi delle rilevazioni nonché alle misure adottate in materia di protezione dei dati.

■ Consiglio di etica della statistica pubblica

Mandato

Gli uffici statistici regionali, tramite la CORSTAT, e l'UST s'impegnano a istituire congiuntamente un organo privato e indipendente, denominato Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera (di seguito Consiglio di etica), incaricato di contribuire all'attuazione dei principi fondamentali della Carta e alla loro promozione. In relazione all'applicazione dei principi fondamentali della Carta, il Consiglio di etica ha poteri di constatazione, consulenza e informazione. Esso non può emanare sanzioni.

Ammissibilità delle domande

Il Consiglio di etica tratta tutte le domande scritte sottopostegli da persone fisiche o giuridiche o da enti pubblici in relazione all'applicazione dei principi fondamentali della Carta, fatte salve le domande non giustificate o tendenziose. Le persone che indirizzano una richiesta non devono subire alcun pregiudizio.

Legami istituzionali

Il Consiglio di etica è annesso alla Sezione statistica pubblica della Società svizzera di statistica (SSS) e ne costituisce una commissione.

Regolamento

La SSS-O stabilisce il regolamento del Consiglio di etica; esso non deve derogare allo spirito della Carta. E' ratificato dall'UST e dalla CORSTAT.

Finanziamento

L'UST e la CORSTAT si assumono in parti uguali il finanziamento del Consiglio di etica. L'UST fornisce un supporto logistico al suo segretariato.

■ Campo d'applicazione della Carta

Campo di applicazione

La Carta si applica a tutte le attività legate alla produzione o alla diffusione delle informazioni della statistica pubblica specificate qui di seguito.

Preminenza delle disposizioni giuridiche

La Carta si applica nell'ambito delle disposizioni giuridiche valide per gli organi della statistica pubblica e le loro attività.

Organi della statistica pubblica

Ai sensi della Carta, per organi della statistica pubblica della Svizzera s'intendono l'UST e gli uffici statistici regionali membri della CORSTAT, nonché tutte le altre unità amministrative della Confederazione ai sensi della legge sulla statistica federale, dei Cantoni o dei Comuni e le unità organizzative di enti o istituzioni di diritto pubblico, che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, risultati statistici conformemente alla definizione seguente.

Informazioni statistiche

Ai sensi della Carta sono considerate informazioni statistiche:

- i risultati statistici destinati a fungere da grandezze di riferimento (e da indicatori) per vari utilizzatori e che devono rappresentare fedelmente un aspetto pertinente della realtà; le semplici statistiche di gestione non sono considerate risultati statistici;
- i documenti elettronici i cui dati sono destinati alla produzione di risultati statistici;
- le metainformazioni (informazioni sui contenuti, la metodologia e le definizioni);
- le spiegazioni o le analisi diffuse insieme ai risultati statistici.

Attività soggette alla Carta

Le attività degli organi della statistica pubblica, sottoposte interamente alla Carta, comprendono i lavori di pianificazione, di preparazione, di esecuzione e di valutazione concernenti:

- la rilevazione sistematica di dati destinati all'elaborazione di risultati statistici (raccolta effettuata esclusivamente o prevalentemente per scopi statistici o prevalentemente per scopi amministrativi; con o senza interrogazione);
- il trattamento dei dati, compresi il collegamento e la combinazione degli stessi;
- l'approntamento e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- le misure di diffusione e archiviazione d'informazioni statistiche;
- la tenuta e l'uso di registri delle unità di osservazione o rilevazione;
- l'ulteriore sviluppo del sistema della statistica pubblica svizzera.

La Carta si applica solo sussidiariamente alle seguenti attività:

- realizzazione di studi, analisi, scenari, modelli ed elaborazioni su richiesta (anche ai fini di ricerca o pianificazione), a meno che i risultati non siano espressamente designati quali risultati della statistica pubblica;
- raccolta di dati nell'ambito di test o studi di fattibilità;
- altre forme di ricerca in materia di statistica pubblica.

■ Campo d'applicazione della Carta

Identificazione delle informazioni della statistica pubblica

Gli organi della statistica pubblica adottano le misure necessarie per permettere agli utilizzatori e agli altri partner della statistica pubblica di identificare le informazioni statistiche che costituiscono informazioni statistiche pubbliche conformemente alla definizione precedente.

Cooperazione con il Consiglio di etica

Gli organi che hanno firmato la Carta forniscono al Consiglio di etica le informazioni richieste da quest'ultimo.

■ Entrata in vigore e modifica della Carta

Presupposti

La Carta può essere firmata da tutti gli organi della statistica pubblica purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- adozione da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT);
- sottoscrizione da parte dell'Ufficio federale di statistica (UST) tramite una dichiarazione scritta del direttore o della direttrice dell'UST all'attenzione dei presidenti della CORSTAT e della SSS-O;
- approvazione del regolamento del Consiglio di etica da parte dell'Assemblea generale della Sezione statistica pubblica (SSS-O) della Società svizzera di statistica, nonché dell'UST e della CORSTAT.

Una volta soddisfatti questi presupposti, la presidenza della SSS-O ne informa tutti gli organi della statistica pubblica.

Entrata in vigore

Per l'UST, la Carta entra in vigore al momento della pubblicazione. Per i membri della CORSTAT, la Carta entra in vigore dopo che la relativa direzione ha rilasciato una dichiarazione scritta di sottoscrizione, indirizzata contemporaneamente al presidente della CORSTAT e al presidente della SSS-O, nonché alla direzione dell'UST.

Per gli altri organi della statistica federale o regionale che non sono membri della CORSTAT, la Carta entra in vigore una volta che la rispettiva direzione ha indirizzato una dichiarazione scritta di sottoscrizione alla direzione dell'UST, al presidente della SSS-O e, per gli organismi regionali, al presidente della CORSTAT.

Ogni firma della Carta è iscritta nell'elenco dei firmatari.

Informazione e approvazione dell'autorità superiore

Ogni organo firmatario della Carta ne informa la propria autorità superiore e si accerta della sua approvazione.

■ Entrata in vigore e modifica della Carta

Pubblicazione

La Carta è pubblicata assieme all'elenco degli organi firmatari.
Gli organi firmatari provvedono alla divulgazione della Carta.

Valutazione della Carta

L'UST, la CORSTAT e la SSS-O s'impegnano, quando le circostanze lo richiedono, ma almeno ogni cinque anni, a organizzare uno scambio d'esperienze in relazione alla Carta e a chiarire se sono necessarie modifiche della stessa.

Il Consiglio di etica partecipa a questa valutazione.

Procedura di modifica

L'UST e la CORSTAT decidono congiuntamente in merito alle modifiche da apportare alla Carta. A tale scopo consultano gli organi firmatari.

■ Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

Cooperazione istituzionale

1. Centri di competenza

Il sistema statistico di ogni livello istituzionale è coordinato e rappresentato verso l'esterno dal suo centro di competenza per la statistica pubblica. L'Ufficio federale di statistica (UST) è il centro di competenza della statistica pubblica della Confederazione; i membri della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT), denominati in seguito uffici regionali di statistica, sono i centri di competenza della statistica pubblica del rispettivo Cantone o Comune.

2. Indipendenza organizzativa

Per garantire il rispetto dei principi fondamentali, la produzione e la diffusione delle informazioni statistiche sono organizzate in forma adeguata, in particolare attraverso la costituzione di unità amministrative indipendenti specializzate.

3. Cooperazione

Gli uffici regionali di statistica sono i principali interlocutori della Confederazione in materia di statistica pubblica a livello regionale. L'UST è il principale interlocutore dei Cantoni e dei Comuni in materia di statistica pubblica federale. Insieme contribuiscono al rafforzamento e allo sviluppo del sistema statistico pubblico svizzero.

4. Coordinamento

Gli organi della statistica pubblica coordinano le loro attività per assicurare la coerenza e l'efficacia ed evitare ridondanze nelle informazioni statistiche. In particolare, promuovono l'armonizzazione dei dati amministrativi utilizzati dalla statistica pubblica.

5. Informazione reciproca

Gli organi della statistica federale informano gli uffici regionali di statistica in merito ai lavori che intraprendono in collaborazione con altre unità amministrative regionali. Gli uffici regionali di statistica informano l'UST in merito ai lavori che intraprendono in collaborazione con altre unità amministrative o enti federali.

■ Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

6. Partecipazione a livello internazionale

Sotto la direzione dell'UST, la statistica pubblica svizzera partecipa attivamente ai lavori internazionali volti a sviluppare e adattare la statistica pubblica. L'UST informa gli uffici regionali di statistica in merito a questi lavori.

7. Partecipazione di terzi

Se gli organi della statistica pubblica fanno appello a terzi per l'esecuzione di lavori, questi devono impegnarsi per iscritto a rispettare e far rispettare dal loro personale i principi fondamentali pertinenti alla presente Carta. Spetta agli organi della statistica pubblica adottare le misure necessarie all'applicazione di tale accordo.

Trattamento dell'informazione

8. Aggiornamento

Il campo d'osservazione e la produzione della statistica pubblica sono valutati regolarmente, allo scopo di adeguarli al mutare dei bisogni. A tale scopo, vengono coinvolti gli utilizzatori, i fornitori di dati e gli organi della statistica pubblica interessati. Importanti modifiche a livello di concetti, metodi e procedure, con ripercussioni sul contenuto e sulla continuità delle informazioni statistiche vanno comunicate agli utilizzatori.

9. Dimensione spaziale delle informazioni statistiche

La produzione statistica si orienta in primo luogo al quadro istituzionale della Svizzera, dando la priorità ai Cantoni e alle principali città. L'adeguatezza delle suddivisioni territoriali è verificata di volta in volta in occasione dell'elaborazione di nuove statistiche o della revisione di quelle già esistenti. Per tutti i progetti federali, gli uffici regionali di statistica partecipano alla verifica.

10. Standard di qualità

Gli organi della statistica pubblica stabiliscono obiettivi comuni misurabili in materia di qualità e attualità delle informazioni statistiche e pubblicano informazioni statistiche che soddisfano le norme di qualità minime. La pubblicazione di risultati provvisori si limita allo stretto necessario. Le indicazioni sulla sfera di validità, sulle fonti e sui metodi di rilevazione ed elaborazione dei dati sono rese accessibili. Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

■ Raccomandazioni in merito all'organizzazione del sistema statistico pubblico

11. Calendario di diffusione

Il calendario di diffusione dei principali risultati statistici è reso noto in anticipo.

12. Diffusione dei risultati

I prezzi e le altre condizioni di diffusione delle informazioni statistiche vanno fissati conformemente alle esigenze del servizio pubblico. Essi sono pubblicati.

Le politiche relative alla diffusione e ai prezzi d'accesso delle informazioni statistiche sono coordinate sia all'interno che tra i sistemi statistici dei diversi livelli istituzionali.

Berna, 24 maggio 2002

Adottata dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

Il presidente, Gian Antonio Paravicini Bagliani

Lucerna, 14 novembre 2007

Modifiche adottate dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

Il presidente, Dr. Andreas Knecht

Neuchâtel, 14 maggio 2002

approvata dall'Ufficio federale di statistica (UST)

La direttrice, Dr. Adelheid Bürgi-Schmelz

Neuchâtel, 30 novembre 2007

Modifiche adottate dall'Ufficio federale di statistica (UST), ad eccezione dell'articolo 10. Fanno fede in tale ambito le disposizioni più restrittive del Codice di prassi statistica europea.

La direttrice, Dr. Adelheid Bürgi-Schmelz

